

Ecc.mo

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL VENETO**

- VENEZIA -

RICORSO

proposto da ... (P.IVA.) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,, con sede legale in rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto dall'avv..... (C.F., P.E.C....., fax)

contro

....., in persona del Sindaco *pro tempore*;

dandone notificazione anche a

REGIONE VENETO, in persona del Presidente *pro tempore*

per l'annullamento, previa sospensione

previa adozione di misure cautelari ex art. 56 D.L.vo 104/2010

- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di

n.del, con la quale

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non noto e in particolare, ove occorra, dell'ordinanza n.del, con riserva di motivi aggiunti.

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alla ricorrente in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei

quali si rinvia al seguito del presente giudizio.

FATTO

MOTIVI

I Violazione di Legge - Violazione e falsa applicazione art. Violazione del principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea – Eccesso di potere per travisamento e illegittimità del presupposto.

II Violazione di Legge - Violazione e falsa applicazione art. Violazione dei principi comunitari di concorrenza sanciti dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea – Eccesso di potere per travisamento e illegittimità del presupposto. Illegittimità costituzionale dell'art. della L.R. Veneto per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione - Eccesso di potere per illegittimità e errore sul presupposto.

ISTANZA DI TUTELA CAUTELARE

(anche nella forma del decreto presidenziale *inaudita altera parte* ex art 56 D.Lgs. 104/2010).

.....

Vorrà comunque considerare il TAR che la nuova disciplina comunale è immediatamente efficace e vieta da subito le aperture domenica cosicché, **in difetto di un provvedimento immediato, utile a garantire l'operatività della norme statali e il diritto delle parti ricorrenti, i singoli operatori sono esposti al regime sanzionatorio che conduce alla sospensione dell'attività e alla revoca dell'autorizzazione**

..... si confida nella sospensione dell'ordinanza impugnata da parte del TAR anche in ragione di un principio di economia dei mezzi giuridici, ben potendosi immaginare che ad ogni sanzione elevata farà necessariamente seguito un contenzioso in opposizione alle sanzioni economiche e l'impugnazione davanti questo TAR delle più gravi misure che l'Amministrazione andrà ad adottare per ottenere in via coercitiva l'efficacia delle proprie norme illegittime.

La richiesta di tutela monocratica, peraltro, si rende necessaria in ragione del fatto che in base al calendario delle udienze del TAR, la prima camera di consiglio utile per la discussione della misura cautelare sarà successiva alla data entro la quale è stata ordinata la cessazione dell'attività, sicché l'eventuale concessione in quella sede della tutela cautelare sarebbe *inutiliter data*.

SULLA DOMANDA RISARCITORIA

L'ammontare del pregiudizio economico che il provvedimento comunale potrà arrecare alla Società ricorrente dovrà essere commisurato al danno emergente (in termini di costi inutilmente sostenuti per predisporre l'organizzazione necessaria di mezzi e di personale per far fronte alla programmata apertura),

al lucro cessante (commisurato al mancato incasso), al danno all'immagine, all'avviamento, e all'alterazione del corretto confronto concorrenziale; per la sua quantificazione si rinvia al seguito del presente giudizio.

* * *

Per tutto quanto sopra, si confida che codesto Ecc.mo TAR voglia, in via incidentale, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. ... L.R. Veneto del n., e in via principale accogliere il ricorso e per l'effetto annullare, previa la sospensione e concessione di idonee misure cautelari, il provvedimento indicato in epigrafe e ogni altro atto preordinato e connesso, ancorché non noto, condannando l'Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni che verranno quantificati in corso di giudizio.

Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e agli onorari di giudizio.

I sottoscritti difensori versano il contributo unificato nella misura di euro.....

Padova,

Avv.